

DALLA LATITUDINE APPLICATIVA DELL'AGGRAVANTE
DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE (ART. 589, COMMA 2, C.P.) ALLA
POSIZIONE DI GARANZIA DELL'AMMINISTRATORE
DELEGATO DELLA HOLDING.
LUCI ED OMBRE DELLA SENTENZA SULLA STRAGE
FERROVIARIA DI VIAREGGIO

*Autore: Cecilia Valbonesi
Avvocato del Foro di Firenze*

La vicenda processuale – Le questioni affrontate dalla Suprema Corte

5. Per un chiarimento preliminare sui complessi rapporti fra colpa ed omissione.

L'analisi giurisprudenziale dei fatti occorsi a Viareggio e delle relative responsabilità si apre con una tanto necessaria quanto fondamentale premessa metodologica offerta dalla Corte la quale, sin da subito, ribadisce aspetti di principio idonei a scardinare alcuni passaggi dell'impostazione accusatoria accolta dai giudici di merito.

In particolare, i giudici, nel delineare una diversa ricostruzione in senso commissivo delle condotte perpetrate da alcuni imputati, avvertono l'urgenza di ribadire la necessità di non cadere nella trappola logica della sovrapposizione fra colpa ed omissione.

Si tratta, infatti, di un espediente ricorrente, soprattutto in caso di gravi disastri, quando alla ricerca dell'esatto perimetro della condotta si sostituisce una più facile ricostruzione fondata sul mancato impedimento dell'evento avverso foriero, come noto, di meccanismi processuali maggiormente permeabili alla discrezionalità del giudicante.

Ne è esempio certamente la vicenda processuale relativa alla responsabilità della c.d. Commissione Grandi Rischi ai cui componenti era stata ascritta, all'esito del processo di primo grado, la responsabilità penale per non aver valutato correttamente il rischio sismico ed aver offerto una comunicazione rassicurante la quale aveva indotto parte della popolazione a dismettere le cautele ordinariamente tenute, trovando così la morte nelle proprie case a seguito del sisma occorso all'Aquila nell'aprile 2009.

Uno dei profili fondanti la decisione del giudice di prime cure risiedeva, infatti, nell'attribuzione di un rango di regola cautelare alla disposizione dell'art. 3 L 225 del 1992 la cui inosservanza fondava l'addebito a titolo di responsabilità colposa. La Corte d'Appello di L'Aquila e con lei la Suprema Corte, avevano confutato questa ricostruzione restituendo all'art. 3 la sua natura propria, ovvero quella di una norma idonea a fondare la posizione di garanzia in capo ai soggetti gravati da compiti di Protezione civile. L'essenza cautelare sarebbe esclusa dall'assenza di un corredo di obblighi di natura modale idonei a far assurgere la prescrizione a rango di diligenza doverosa.

Ed è proprio la chiara dicotomia fra "dovere di diligenza" e "diligenza doverosa" a dover guidare la ricostruzione dei profili attributivi della responsabilità colposa in relazione alla quale, fra l'altro, non

può mai dimenticare che “chi è titolare di una posizione di garanzia non assume un obbligo di risultato ma di mezzi: per quanto estesi i suoi poteri e quindi il suo dovere, essi sono ‘finiti’ e ciò implica la possibilità che l'evento si sia verificato nonostante l'esercizio del potere secondo le modalità prescritte dal sapere cautelare del tempo” .

“Detto altrimenti”, afferma la Corte, “la posizione di garanzia non è concetto da solo sufficiente a definire quale comportamento si sarebbe dovuto porre in essere; l'indagine va estesa alle pertinenti regole comportamentali, che si impongono nel caso concreto per la loro riconosciuta efficacia cautelare”.

Le ricadute applicative dell'equivoco, spesso strumentale, fra il profilo omissivo della condotta ed il profilo omissivo naturalmente connaturato al rimprovero colposo (ovvero l'inosservanza della regola cautelare), perdono tuttavia di rilievo allorché la giurisprudenza, a partire dalla sentenza sul caso ThyssenKrupp, ha iniziato a declinare la figura del garante anche nel contesto dei reati commissivi.

A ben vedere, la cifra dell'obbligo impeditivo scolora oggi in quel complesso di prescrizioni comportamentali che la difficoltà di governare i meccanismi della modernità esige in capo al “gestore del rischio”, qualunque declinazione esso sia suscettibile di assumere.

Unico antidoto al dilagare di una posizione di garanzia dai contorni indiscriminati, sottratta al suo sostrato costituzionale e deprivata dei necessari poteri impeditivi, risiede nel paradigma della competenza quale delimitazione “della responsabilità insita nell'area di rischio”.

Ed è proprio su questa nozione di rischio utilizzata in funzione delimitatrice del rimprovero che occorre soffermarsi per meglio comprendere le scelte della Suprema Corte in ordine all'applicabilità dell'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro.

6. L'ambito applicativo dell'aggravante dell'art. 589, comma 2, c.p.

La sentenza assume un rilievo centrale in ragione dell'esclusione, rispetto al caso concreto, della circostanza aggravante degli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, relativa alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'aggravante era stata contestata a tutti gli imputati persone fisiche e questi ultimi, unitamente agli enti incolpati, hanno sollevato specifiche doglianze nei ricorsi.

La Corte ritiene dunque di analizzare in modo unitario ed in via preliminare la questione sottoposta alla sua cognizione in ragione dell'incidenza della stessa sui termini di prescrizione degli omicidi, della legittimazione attiva di talune parti civili costituite e della responsabilità degli enti per l'illecito di cui all'art. 25 septies d.lgs. 231 2001.

Nell'affrontare una delle questioni ritenute di maggiore centralità dalla giurisprudenza, la Corte, valorizza il ruolo della causalità della colpa perché “se la condotta colposa coincide con la trasgressione della regola cautelare, allora il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni se nell'evento si è concretizzato il rischio da queste governato; non è sufficiente il solo rapporto di causalità materiale”.

Si tratta dunque, ci dice la Corte, di “portare in superficie quale sia la classe di eventi che la regola vuole scongiurare” e tale operazione deve essere condotta con riferimento tanto alle cautele positivizzate che a quelle di matrice sociale. Cambierebbe soltanto il perimetro di riferimento, dovendosi, per queste ultime “accertare in quale contesto delle attività umane si è fatta esperienza di una certa classe di eventi pregiudizievoli, si è formato il patrimonio conoscitivo compendiato nella morfologia del precetto”. Il raffronto fra l'evento in concreto e la classe di eventi al quale lo si vuole ascrivere imporrebbe una ridefinizione puntuale del primo secondo linee fondamentali che ne permettano l'eventuale sussunzione nella categoria più generale.

Prodromica a questa operazione ermeneutica è l'individuazione del perimetro della nozione di “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” dalla quale la Corte ha escluso in primo luogo le disposizioni contenute agli artt. 2043 e 2050 c.c. sostenendo che le sole norme suscettibili di sostenere l'aggravante di cui all'art. 589, co. 2, c.p. sono quelle previste dagli artt. 2087 c.c., 23, e 24 d.lgs. 81/08. Anche queste ultime non possono tuttavia trovare applicazione nel caso di specie. Se l'art. 2087 c.c. si contraddistingue per la natura non modale delle prescrizioni imposte, l'art. 23 può essere invocato solo per coloro ai quali può imputarsi la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezioni ed impianti e l'art. 24 si riferisce unicamente agli installatori e ai montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Per comprendere se agli imputati possa essere attribuita la responsabilità per gli omicidi e le lesioni patite dalle vittime investite dalle fiamme, mentre si trovavano nelle loro abitazioni prossime alla stazione ferroviaria di Viareggio, occorre comprendere se tali soggetti possano dirsi destinatari delle cautele lavoristiche non osservate che hanno dato luogo ai tragici eventi.

6.1. L'orientamento giurisprudenziale.

Questa giurisprudenza, muovendo dalla consapevolezza che il lavoro rappresenti non solo un diritto costituzionale ma altresì e soprattutto un fattore criminogeno, postula la massima estensione applicativa delle disposizioni antinfortunistiche di cui divengono destinatari anche i soggetti estranei all'ambiente lavorativo i quali si trovino pur tuttavia a subire conseguenze pregiudizievoli alla loro salute e sicurezza.

La chiave di volta di questa impostazione rigorista è l'ampia accezione di "luogo di lavoro" accolta dalla giurisprudenza la quale dilata a dismisura la nozione offerta dal d.lgs. 81 del 2008.

Il titolo II, rubricato "Luoghi di lavoro" si apre, infatti, con la definizione dell'art. 62, comma 1, secondo la quale "Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".

La disciplina, non si declina per espresso riferimento della legge, "ai mezzi di trasporto; ai cantieri temporanei o mobili; alle industrie estrattive; ai pescherecci; ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale".

Le disposizioni del Titolo II, la cui efficacia è presidiata da disposizioni di rilievo penale, debbono intendersi come aggiuntive rispetto a quelle del Titolo I che si applicano in modo trasversale all'intera materia della sicurezza sul lavoro.

Lo sforzo definitorio non si è rivelato idoneo a contenere la latitudine applicativa della disciplina antinfortunistica, come rivelano, fra gli altri, gli esiti dei procedimenti giudiziari relativi agli effetti dell'esposizione all'amianto. In quei casi, come noto, la Corte ha ritenuto sussistente l'addebito colposo nei confronti dei titolari della posizione di garanzia per il decesso dei familiari dei lavoratori i quali avrebbero inalato le fibre attraverso i processi di lavaggio degli indumenti di lavoro.

La distorsione della portata applicativa del concetto di luogo di lavoro non appare solo volta ad applicare l'aggravante dei commi 2 dell'art. 580 e 3 dell'art. 590 c.p. ai tragici eventi che vi sono correlati ma ricorre anche in relazione ai reati contravvenzionali del d.lgs. 81 2008.

Di non minore impatto, infatti, sono le affermazioni di una sentenza la cui portata induce ad un ripensamento sulla natura dei luoghi nei quali abitualmente si svolgono le dinamiche della quotidianità.

In seguito ad un sopralluogo, eseguito presso un condominio, venivano riscontrate violazioni della normativa (assenza della segnaletica) di sicurezza in relazione all'impianto di distribuzione del gas "Gpl" e al serbatoio interno interrato nelle vicinanze dei contatori privati. Del serbatoio, posto all'interno di un'area condominiale, era stato ritenuto gestore il legale rappresentante della società distributrice del gas. L'area dove era sito era stata valutata quale pertinenza aziendale della stessa ditta.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso contro la sentenza di condanna, la Suprema Corte ha affermato che alla luce delle prescrizioni dell'art. 62 del d.lgs. 81 2008 "ogni spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso si accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, potendo dunque rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalla finalità della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa.

6.2. Le innovative statuizioni della Suprema Corte.

La Suprema Corte prende le distanze da una simile indiscriminata applicazione delle cautele lavorative riflettendo sull'"ambientamento" della regola posta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Come noto, questa regola nasce per fronteggiare un rischio specifico che rappresenta, in primo luogo, il paradigma in relazione al quale si costruiscono le modalità idonee a scongiurare l'evento che potrebbe derivarne. Non solo, ma la corretta determinazione del rischio da gestire consente di individuare con precisione l'area dei destinatari delle cautele (come dei soggetti tenuti ad osservarle).

L'interprete, ci dice la Corte, deve "domandarsi quale sia il rischio concretizzatosi nell'evento".

Ben possibile è certamente riconoscere che anche in relazione al danno occorso al terzo si sia concretizzato il rischio lavorativo "ma ciò richiede che questi si sia trovato esposto a tale rischio alla

stessa stregua del lavoratore. Per tale motivo, in positivo, vengono richieste condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte del pericolo; e, in negativo, che non deve aver esplicitato i suoi effetti un rischio diverso”.

La ricorrenza dell’aggravante richiederebbe dunque: “1. che sia stata violata una norma a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; 2. che l’evento, anche quello occorso in danno di un terzo, sia concretizzazione del rischio lavorativo, ovvero del rischio di infortunio del lavoratore in conseguenza dell’attività espletata o del terzo che si trova in analoga situazione di esposizione”.

Sicuramente, “lo svolgimento dell’attività lavorativa è un presupposto necessario ma non sufficiente” perché il nucleo della valutazione che il giudice è chiamato a fare risiede piuttosto nella verifica dello scopo protettivo della cautela.

Il principio peraltro era già stato affermato, pochi anni or sono, dalla pronuncia della Suprema Corte la quale aveva annullato, con rinvio ad altra Corte d’Appello, la condanna a carico dell’amministratore delegato della società proprietaria dell’immobile, sede di un centro commerciale, per le lesioni riportate da una lavoratrice. La donna era scivolata nel corridoio di ingresso a causa del pavimento bagnato e aveva riportato gravi lesioni.

La sentenza appare di grande interesse non solo dove ricostruisce il problema della sussistenza o meno di un rapporto di lavoro fra la società proprietaria dell’immobile e la lavoratrice infortunata ma, altresì, laddove opera una distinzione fra regole cautelari basata sull’area di rischio sulla quale esse insistono.

La Corte ci dice che “l’esame delle norme prevenzionistiche sembra evidenziare che esse possono essere classificate in almeno due tipologie. Talune impongono misure di carattere oggettivo, ovvero misure i cui contenuti risultano definiti a prescindere da qualsivoglia riferimento ad un particolare destinatario. Così, i requisiti previsti dall’allegato V al d.lgs. n. 81/2008 per le attrezzature di lavoro devono essere osservati solo che si tratti di strumenti dell’attività lavorativa e l’eventuale messa in esercizio di macchinari non conformi non esonera da responsabilità il datore di lavoro solo perché l’infortunato non è un lavoratore: la condotta doverosa non è descritta in modo da implicare una delimitazione alle offese ai soli lavoratori. Al datore di lavoro si chiede un adempimento che ha valore per chiunque venga a contatto con la macchina in questione. Può trattarsi - e per lo più si tratta - di lavoratori; ma può ben trattarsi di persone estranee all’apparato organizzativo che per ragioni varie vengono a trovarsi nello spazio di azione degli organi della macchina”.

“A diverse conclusioni” dice la Corte, “deve giungersi laddove la misura prevenzionistica abbia carattere per così dire soggettivo; ovvero si indirizzi ad una specifica tipologia di soggetti. L'obbligo di sorveglianza sanitaria (artt. 41 e ss. d.lgs. n. 81/2008) è esplicitamente posto a beneficio del lavoratore; ma è l'insieme della disciplina che porta ad escludere che esso si ponga anche a beneficio del soggetto estraneo all'azienda (salvo che questi non venga a trovarsi nella situazione oggettiva caratteristica del lavoratore)”.

Infatti, se “talune regole prevenzionistiche sono dettate a tutela di qualsiasi soggetto che venga a contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione” altre, invece, “sono poste a beneficio precipuo del lavoratore, inteso in senso formale e sostanziale”.

Ne discende che “nel primo caso, le ragioni per le quali si determina il contatto tra la fonte di pericolo e l'estraneo è del tutto irrilevante, proprio perché - per usare altra terminologia corrente nella dottrina - la sfera di competenza del titolare dell'obbligo è definita su base eminentemente oggettiva, ovvero in relazione alla fonte di pericolo”. Solo in questo caso, dunque, le cautele antinfortunistiche sarebbero applicabili anche ai terzi estranei che si trovino sul luogo di lavoro.

Dall'applicazione di questi principi ai tragici fatti di Viareggio discende la recisa critica formulata all'indirizzo della Corte d'Appello la quale non avrebbe colto che “il rischio tipico dell'imprenditore ferroviario attiene alla sicurezza della circolazione ferroviaria; esso può concretizzarsi anche nei confronti dei lavoratori dipendenti, senza per questo mutarsi - addirittura per chiunque ne risulti investito - in rischio lavorativo”.

Adirittura, la mancata considerazione delle “diverse sfere di rischio” rispetto alle quali devono individuarsi “specifici gestori e specifiche regole comportamentali” avrebbe condotto la Corte d'Appello a non compiere valutazioni specifiche in ordine alla ricorrenza dell'aggravante con riferimento alla condotta dei singoli imputati.

Per queste ragioni la Cassazione statuisce l'inapplicabilità dell'aggravante in esame al delitto di omicidio colposo contestato cui consegue l'annullamento, per tutti gli imputati, della sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, limitatamente al reato dell'art. 589, comma 2, c.p. perché estinto per prescrizione.

Alla decisione si correla l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti delle persone giuridiche coinvolte, in relazione all'illecito dell'art. 25 septies d.lgs. 231/2001, perché il fatto non sussiste, nonché l'annullamento senza rinvio della sentenza per carenza di legittimazione attiva degli

enti morali costituitisi parti civili in ragione del loro oggetto statutario incentrato sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Copyright © 2022 RSPPITALIA